AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- il combinato disposto degli articoli 110 e 112 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- l'art. 47 il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale;

- l'art. 48, comma 3 lettera c) il quale prevede che i beni immobili sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione;

VISTO il decreto del 01.02.2011, depositato in data 04.03.2011, rettificato con provvedimento del 07.03.2011, depositato in data 08.03.2011, emesso, nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 28/10, dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, confermato dal decreto del 02.02.2012, depositato in data 21.02.2012, emesso dalla Corte di Appello di Roma – Sezione IV^ Penale e reso definitivo dall'ordinanza del 12.12.2012 della Suprema Corte di Cassazione – Sezione V^ Penale, con il quale è stata disposta la confisca, in danno di PIETRO D'ARDES nato a Roma il 09.05.1964, tra l'altro, dell' *"abitazione con annesso box sita ad Artena (RM) via Valmontone snc, piani 2-3 ed S1 rispettivamente distinti in catasto fabbricati al foglio 9 particella 858 sub 12 natura A/2 abitazione di tipo civile, della consistenza di 6 vani e al foglio 9 particella 858 sub 19 natura C/6 stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse della consistenza di 17 mq intestati a D'Ardes Pietro"*, ritualmente trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Velletri in data 04.04.2011 ai numeri RG 1843 e RP 1197;

VISTA la nota n. 26145 del 13.07.2015 con la quale questa Agenzia nazionale ha invitato le amministrazioni in indirizzo, cui i beni sono destinabili, a formulare una manifestazione d'interesse all'utilizzo del cespite sopra indicato;

VISTA la nota n. 11753 del 24.07.2015 (acquisita al protocollo di questa Agenzia nazionale al n. 27807 del 27.07.2015) con la quale il Comune di Artena ha manifestato l'interesse all'acquisizione dell'immobile al fine di destinarlo a finalità sociali ed in particolar modo all'istituzione di un consultorio, confermando, nel contempo, la regolarità edilizia dello stesso;

PRESO ATTO che nella riunione del 11.11.2015 il Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere all'assegnazione del bene in argomento in favore del Comune di Artena;

Viale Amendola is. 66 n. 2 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n. 12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 -Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

DECRETA

l'immobile sito in Artena, sopra meglio descritto, identificato al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 9, particella 858, sub 12 (categoria A/2) e sub 19 (categoria C/6) è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Artena per essere destinato alle finalità sociali indicate nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 3 lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare per l'istituzione di un consultorio.

Eventuali oneri e i pesi iscritti o trascritti sul bene anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197 del legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha compiutamente disciplinato la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del decreto legislativo n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)